

**Le disposizioni di seguito riportate integrano la normativa di cui agli artt. 22, 24, 25 e 29 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e le previsioni di cui all'art. 8 del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1° agosto 2008 e smi, definendo i criteri e le modalità per l'attribuzione degli incarichi di responsabile di settore, di responsabile di struttura temporanea e di progetto e di posizioni individuali di staff .**

Per il conferimento dei predetti incarichi si tiene conto:

1. dei curricula professionali in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni connesse all'incarico;
2. delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente;
3. dei risultati conseguiti in precedenza nello svolgimento di attività connesse agli incarichi da conferire.

#### **1. Curricula professionali**

Costituiscono elemento di valutazione deducibili dal curriculum o dagli atti d'ufficio:

- 1.1) il titolo di studio e/o le specializzazioni e abilitazioni possedute in relazione alla posizione da coprire;
- 1.2) la professionalità ed esperienza acquisita, rispetto agli incarichi da conferire e tenendo conto delle posizioni organizzative ricoperte in precedenza, in attività o ambiti di intervento riconducibili in modo specifico al posto da coprire o in attività affini;
- 1.3) la formazione manageriale.

Si precisa che è necessario vengano attentamente considerate e valutate quelle esperienze professionali che appaiono particolarmente coerenti con lo specifico ruolo da svolgere. La valutazione di tali esperienze professionali, cui riconnettere una specifica significatività, rientra nella discrezionalità del proponente in quanto postula, da parte sua, una previa rappresentazione, necessariamente soggettiva, della particolare connotazione che intende attribuire al ruolo da svolgere.

Il parere in ordine alla nomina dovrà essere adeguatamente motivato anche con riferimento alle sopra esposte precisazioni.

#### **2. Attitudini e capacità professionali**

Costituiscono elementi di valutazione le capacità/attitudini riconducibili ai seguenti indicatori:

- 2.1) capacità di analisi, sintesi, creatività e problem solving;
- 2.2) capacità di promozione e gestione delle innovazioni e di attuazione di miglioramenti organizzativi e procedurali;
- 2.3) possesso di capacità gestionali, cioè: di decisione; di organizzazione; di coinvolgimento, motivazione e crescita professionale delle risorse umane assegnate; di attenzione ai costi;
- 2.4) capacità di assumere responsabilità, in relazione agli obiettivi assegnati e capacità di collaborazione.

Gli indicatori sopraelencati hanno una valenza generale: essi rappresentano compiutamente gli aspetti paradigmatici "ideali" da tenere in considerazione ai fini della valutazione.

In fase di applicazione dei presenti criteri dovrà essere svolta una valutazione oggettiva con riferimento alla maggiore rispondenza delle caratteristiche possedute alle peculiarità della posizione da ricoprire ed agli obiettivi da raggiungere.

Il parere in ordine alla nomina dovrà essere adeguatamente motivato anche con riferimento alle sopra esposte precisazioni.

### **3. Risultati conseguiti in precedenza**

In relazione allo svolgimento di attività connesse agli incarichi da conferire si deve tenere conto della valutazione periodica compiuta attraverso il sistema di valutazione vigente o attraverso la valutazione dettagliatamente espressa dal direttore di riferimento.

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti assumendo a base dell'azione amministrativa il principio della rotazione che, pur non prefigurando un generale obbligo di spostamento, deve consentire il miglior perseguimento dei fini istituzionali, secondo valutazioni ispirate ai principi della trasparenza e ragionevolezza, nonché favorire la crescita professionale dei dirigenti o consentire di attivare processi di cambiamento al fine di accentuare i processi di innovazione organizzativa.

Il principio della rotazione viene applicato favorendo le disponibilità volontarie **con** l'assegnazione di incarico. **di pari livello ancorché con diversa retribuzione di posizione rispetto al precedente.** Nel caso di assegnazione di responsabilità di settori territoriali omogenei sarà favorita, ove possibile, la minor distanza territoriale.

#### **PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI**

Gli incarichi di funzioni dirigenziali vengono attribuiti con provvedimento di Giunta, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse umane.

I suddetti provvedimenti sono adottati previo parere motivato dei rispettivi Direttori regionali.

La competente direzione in materia di risorse umane -su indicazione della Direzione che intende coprire una posizione vacante- pubblicizza attraverso avviso di selezione (*modulato sulla base dell'allegato schema "tipo" B1*), l'esigenza indicando i requisiti professionali richiesti per l'incarico da attribuire.

I dirigenti regionali presentano domanda contenente tutte le indicazioni necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti e delle caratteristiche richieste, così come specificate ai precedenti punti 1, 2 e 3.

La direzione competente in materia di risorse umane una volta acquisite le domande le valuta in termini di rispondenza ai requisiti di legge e di congruenza rispetto agli specifici requisiti riferiti all'incarico da coprire e le segnala alla competente Direzione per l'acquisizione del parere del Direttore.

Tale parere, deve essere motivato ed il Direttore se ne assume la responsabilità per quanto riguarda la corretta applicazione dei criteri.

Qualora il dirigente individuato sia assegnato ad un direzione diversa da quella del proponente, la direzione competente di materia di risorse umane acquisisce il nulla osta del Direttore di riferimento.

Si dà atto, infine, che l'affidamento dell'incarico non è vincolato da procedure di comparazione fra i soggetti candidati, poiché in materia, l'esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante è soggetto esclusivamente ai criteri generali determinati.

#### **In caso di esito negativo dovuto a:**

- mancanza di domande;
- impossibilità di prendere in considerazione le domande per difetto dei requisiti di legge;
- non rispondenza dei requisiti professionali posseduti dal candidato rispetto a quelli richiesti dall'avviso;
- motivate esigenze organizzative legate alla funzionalità delle strutture dirigenziali, nel caso in cui i candidati già ricoprano incarico di livello pari a quello per il quale è richiesta la copertura **ancorché con diversa retribuzione di posizione;**

è facoltà dell'Amministrazione procedere d'ufficio, nel rispetto dei criteri e motivando le ragioni della scelta.

L'assegnazione o la riassegnazione dei dirigenti alle posizioni di staff, escluse quelle caratterizzate da prestazioni tecnico-professionali, non è soggetta alla procedura di avviso interno di selezione e può, altresì, essere disposta su istanza degli interessati.

E' facoltà dell'Amministrazione, applicando i presenti criteri, procedere al di fuori dell'avviso di selezione qualora, in relazione ai requisiti necessari, gli incarichi di funzioni dirigenziali possano essere affidati a dirigenti già in servizio nella Direzione.

E' altresì facoltà dell'Amministrazione conferire, al di fuori della procedura di avviso di selezione, incarichi dirigenziali diversi da quelli rivestiti prima della scadenza dell'incarico qualora sussistano motivate esigenze organizzative, sempre che vi sia l'assenso del dirigente e sussista parità di posizione funzionale fra quella rivestita e quella da attribuire.

**Tale previsione si applica anche nei casi in cui le strutture abbiano diverso grado di rilevanza organizzativa sempre che vi sia specifica accettazione da parte del dirigente individuato laddove si possa verificare *reformatio in pejus* della retribuzione di posizione.**

Qualora un dirigente riprenda servizio presso la Regione Piemonte dopo un periodo di assenza (a seguito di comando, aspettativa, ecc.) che abbia comportato la revoca dell'incarico dirigenziale ricoperto, si procede d'ufficio, tenuto conto delle caratteristiche professionali del dirigente, alla sua collocazione in posizione di staff in relazione alle esigenze di servizio, fatta salva la partecipazione a ricerche interne di professionalità per il conferimento di incarichi di altro tipo. Qualora l'incarico precedentemente ricoperto dal dirigente risulti vacante è facoltà dell'Amministrazione regionale riassegnarlo al dirigente in rientro. Anche per i casi sopraindicati si procede su parere motivato del Direttore competente.

#### **Affidamento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 24 della l.r. 23/08 a persone esterne all'amministrazione.**

Fermi restando i presenti criteri e procedure, non possono assumere l'incarico di responsabile di settore, responsabile di struttura temporanea e di progetto le persone esterne all'amministrazione prive, oltre che dei requisiti di legge, dei requisiti generali individuati per i direttori regionali. Non possono assumere i predetti incarichi i soggetti rientranti nelle cause ostative agli incarichi direttoriali, esclusa la disposizione contenuta alla lettera h).

I rapporti di lavoro sono regolati da contratto individuale di diritto privato (*modulato sulla base dell'allegato schema "tipo" B2*) a tempo pieno e con impegno esclusivo.

La direzione competente in materia di risorse umane dispone la preventiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del curriculum del prescelto e predisporre l'atto per il conferimento dell'incarico.

#### **Affidamento di incarichi ad interim**

Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali, la Giunta regionale, in caso di strutture stabili prive della figura del responsabile, può conferire incarichi temporanei *ad interim* a dirigenti **responsabili di settori con parità di grado di rilevanza organizzativa** rispetto a quello da ricoprire, in possesso dei necessari requisiti professionali e che abbiano manifestato disponibilità all'incarico.

La durata dei predetti incarichi non può essere superiore ad un anno.

**Nel caso in cui l'incarico interessi una struttura caratterizzata da maggiore grado di rilevanza organizzativa rispetto a quella di cui è titolare il dirigente proposto, la Giunta regionale può attribuire tale incarico, previa accettazione scritta da parte del dirigente interessato, per il tempo strettamente necessario alla definitiva copertura del posto e, comunque, per un periodo non superiore a mesi 4.**

**In ogni caso, la durata degli incarichi dirigenziali, non può eccedere l'attuale limite di permanenza in servizio né la data specificata dal dirigente in sede di adesione al bando per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, fatta salva la possibilità di revoca dell'adesione stessa.**

**I presenti criteri integrano e modificano quelli approvati con DGR n. 1-9929 del 29.10.2008 e disapplicano la procedura transitoria ivi contenuta.**